



Regione Lombardia

DECRETO N. 11740

Del 03/08/2023

Identificativo Atto n. 617

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI SERVIZIO DI DOSIMETRIA DEL GAS RADON ISTITUITO NELLE MORE DEL RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ DI CUI ALL' ART. 155 COMMA 3 DEL D.LGS.N.101/2020 E S.M.I.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRETTORE DELLA DG WELFARE

RICHIAMATA la Direttiva 59/2013/ EURATOM del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e considerato che l'art. 79 della Direttiva impone che per il riconoscimento di servizi, esperti e specialisti, ed in particolare al punto b) stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché siano introdotte misure per il riconoscimento dei servizi di dosimetria oltre a provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'esperienza di tali servizi ed esperti.

VISTO l'art. 155 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (come modificato ed integrato dall'art.34 del D.lgs. del 25/11/2022, n. 203) relativo al "Riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura ((Direttiva 2013/59/Euratom) articolo 79); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 107)" e segnatamente:

- 3. *I soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui agli articoli 17, comma 6, 19, comma 4, e 22, comma 6, devono essere riconosciuti idonei, nell'ambito delle norme di buona tecnica, tenendo anche conto delle decisioni, delle raccomandazioni e degli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea o da organismi internazionali.*

Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'interno, nonché l'ISIN, l'Istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'INAIL, sono disciplinate, nel rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 3-bis e dell'allegato II, le modalità per il riconoscimento dei soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria e il riconoscimento degli organismi di misura. Ai fini del riconoscimento è acquisito il parere tecnico dell'ISIN e dell'INAIL.

- 3-bis. I servizi di dosimetria e gli organismi di misura riconosciuti idonei garantiscono i seguenti requisiti minimi:

a) hanno una organizzazione conforme ai requisiti della norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ovvero sono in possesso di un accreditamento in conformità alla norma 17025 per il servizio di dosimetria;



Regione Lombardia

- b) operano con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione;
- c) garantiscono l'effettuazione di test di interlaboratorio per verificare la correttezza della misura dosimetrica e radiometrica;
- d) utilizzano un sistema di misurazione conforme allo stato della tecnica;
- e) assicurano la formazione e informazione e l'aggiornamento del personale addetto ai servizi di dosimetria;
- f) stipulano una polizza assicurativa a copertura delle attività oggetto del servizio di dosimetria o dell'organismo di misura.

I decreti di cui al comma 3 indicano i titoli di studio e professionali per il personale del servizio di dosimetria o dell'organismo di misura, che deve essere in numero sufficiente per poter svolgere il servizio;

- 4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 3, i soggetti che svolgono il servizio di dosimetria assicurano il rispetto delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 127, e sono attribuite le funzioni di servizio di dosimetria al laboratorio di difesa atomica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, limitatamente ai servizi dedicati al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari, limitatamente ai servizi dedicati all'Amministrazione della Difesa.);

VISTO la Sezione I (esposizione al radon) dell'allegato II al Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che al punto 5 individua i *requisiti minimi dei servizi di dosimetria di cui all'articolo 17, comma 7*, nel quale è disposto che *“nelle more del riconoscimento di idoneità di cui all'articolo 155, i servizi di dosimetria devono possedere i seguenti requisiti minimi:*

- a) *denominazione, codice fiscale, indirizzo ed eventuale indirizzo WEB*
- b) *individuazione del responsabile tecnico con formazione professionale adeguata ed esperienza documentata in materia di almeno due anni;*
- c) *individuazione delle persone abilitate ad eseguire le misure;*
- d) *indicazione sui metodi di misurazione con riferimento a norme internazionali o nazionali o sui metodi sviluppati dal laboratorio e sottoposti a validazione;*
- e) *certificato di taratura con indicazione della riferibilità a campioni primari;*



Regione Lombardia

f) programma di controllo di qualità misure del metodo di misurazione impiegato;

g) assicurazione della qualità dei risultati anche attraverso la partecipazione a programmi idonei di confronti interlaboratori;

h) adozione di procedure e istruzioni scritte per i metodi di misurazione, comprese quelle per le tarature e il controllo di qualità.”

VISTO l'art. 127 del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 “Servizi di dosimetria (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 76)”

1. Ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa, chiunque svolge attività di servizio di dosimetria individuale, anche per le attività disciplinate al Titolo IV, è soggetto alla vigilanza dell'ISIN al quale è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, l'avvenuto inizio delle attività'.

2. La cessazione dell'attività di servizio di dosimetria individuale è comunicata dai soggetti di cui al comma 1 all'ISIN trenta giorni prima della data di cessazione.

3. Nelle more dell'adozione del decreto previsto al comma 3 dell'articolo 155, chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolge attività di dosimetria individuale deve adottare programmi di controllo e garanzia della qualità e garantire la tracciabilità dei sistemi di taratura utilizzati presso un laboratorio accreditato di taratura.

VISTO il comma 1 dell'art. 66 terdecies (Trasmissione di dati e informazioni sul radon) della Legge Regionale 33/2009: “L'ARPA, le ATS e i servizi di misura della concentrazione di radon assolvono, tramite apposito servizio telematico sviluppato nell'ambito del sistema informativo regionale della prevenzione, all'obbligo di trasmissione di dati e informazioni in loro possesso sulla concentrazione media annua di attività di radon in aria nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all'articolo 152 del d.lgs. 101/2020.”

RITENUTO, pertanto, che nelle more del riconoscimento di idoneità dei servizi di dosimetria sia necessario supportare i cittadini lombardi, gli esercenti, i proprietari di abitazioni che, tenuti ad effettuare misurazioni dell'esposizione a radon nel rispetto del d.lgs. 101/2020, ricercano servizi di dosimetria in possesso dei requisiti di cui all'allegato II, fornendo un servizio di consultazione omogeneo, ordinato e



Regione Lombardia

organizzato dei soggetti in possesso dei requisiti citati.

RITENUTO di offrire ai servizi di dosimetria che effettuano misurazioni in luoghi di lavoro e nelle abitazioni in Lombardia uno strumento per comunicare, in una logica di trasparenza a vantaggio sia loro che dei cittadini, il possesso dei requisiti loro richiesti dal d.lgs. 101/2020.

RITENUTO che detto strumento sia rappresentato dalla pubblicazione dell'elenco regionale dei soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria del gas radon idoneamente attrezzati che svolgono attività di misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria, in possesso dei requisiti minimi individuati al punto 5 dell'allegato 2 del citato decreto che aderiscono alla manifestazione d'interesse per l'iscrizione nel relativo elenco regionale.

VISTO il "Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2021-2025", approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. XI/2395 del 15 febbraio 2022 in accordo con quanto definito dalla D.G.R. N° XI / 3987 del 14/12/2020 "Recepimento del Piano Nazionale della Prevenzione 2020 – 2025, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'Intesa Stato-Regioni del 6 agosto 2020, ed impegno ad assumere nel Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025, la visione, i principi, le priorità e la struttura dello stesso" che ha recepito l'Intesa Stato-Regioni del 6 agosto 2020 ed il PNP 2020 – 2025 nonché impegnato Regione Lombardia ad assumere, nel proprio Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, la visione, i principi, le priorità e la struttura del PNP 2020-2025, i seguenti Programmi Predefiniti che soddisfino i seguenti indicatori LEA:

3.5 PP05 - Sicurezza negli ambienti di vita.

Obiettivi strategici, anche con riferimento alla trasversalità con altri macro obiettivi:

MO5-10 - Potenziare le azioni di prevenzione e sanità pubblica nel settore delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti naturali e antropiche.

3.7 PP07 - Prevenzione in edilizia e agricoltura.

Obiettivi strategici, anche con riferimento alla trasversalità con altri macro



Regione Lombardia

obiettivi:

MO5-07 - Promuovere e implementare le buone pratiche in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici, anche in relazione al rischio chimico e al radon. (Ulteriormente richiamato tra gli obiettivi strategici trasversali del PP08)

3.8 PP08 - Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell'apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro.

LEA (LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA):

B15 - Tutela della collettività dal rischio radon.

3.9 PP09 - Ambiente, clima e salute

Macro obiettivo principale di riferimento:

MO5 Ambiente, Clima e Salute;

Macro obiettivo trasversale di riferimento:

MO4 Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali;

MO5 Ambiente, Clima e Salute;

Obiettivi strategici, anche con riferimento alla trasversalità con altri macro obiettivi:

MO5-02 Promuovere e rafforzare strumenti per facilitare l'integrazione e la sinergia tra i servizi di prevenzione del SSN e le agenzie del SNPA nelle attività di promozione della salute, prevenzione, valutazione e gestione dei rischi per la salute da fattori ambientali, anche per la comunicazione del rischio in modo strutturato, sistematico e integrato;

MO5-07 Promuovere e implementare le buone pratiche in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici, anche in relazione al rischio chimico e al radon;

MO5-09 Migliorare la qualità dell'aria indoor e outdoor;

MO5-10 Potenziare le azioni di prevenzione e sanità pubblica nel settore delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti naturali e antropiche;

LEA (LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA):

B05 Tutela della salubrità e sicurezza delle civili abitazioni;



Regione Lombardia

B15 Tutela della collettività dal rischio radon;

C03 Prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro

VISTO il comma 2, art. 4 (Norme finanziarie) della Legge Regionale 3/2022 che dispone *"alle spese per lo sviluppo, nell'ambito del sistema informativo regionale della prevenzione, del servizio telematico di cui all'articolo 66 terdecies della l.r. 33/2009, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, previste in euro 120.000,00 nel 2022, euro 110.000,00 nel 2023 ed euro 46.000,00 nel 2024 si fa fronte, nell'ambito del provvedimento della Giunta regionale relativo alle regole per la gestione del servizio sociosanitario regionale, con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024."*

CONSIDERATO che in data 16 gennaio 2020 è stata sottoscritta la convenzione quadro tra Regione Lombardia ed ARIA S.p.A., approvata con DGR n. 2690 del 23 dicembre 2019, registrata con il numero n. 12450 RCC e che in data 13.12.2022 è stata sottoscritta ulteriore convenzione quadro tra Regione Lombardia ed ARIA S.p.A., approvata con DGR n. 7409 del 30.11.2022 e registrata con il n. 13200 RCC, e che le attività richieste per la pubblicazione della manifestazione d'interesse rientrano pertanto nell'ambito delle attività di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Regionale, il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

VISTE inoltre:

- la L.R. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la L.R. 20/08 nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;
- La DGR n. 318 del 22 maggio 2023 con la quale, per la Direzione Generale Welfare, è stato incaricato il Direttore Giovanni Pavesi.



Regione Lombardia

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, il seguente allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.

- Allegato A1 "Manifestazione di interesse per l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria del gas radon istituito nelle more del riconoscimento di idoneità di cui all' art. 155 comma 3 del D.Lgs.n.101/2020 e s.m.i."

2. Di istituire l'elenco pubblico, consultabile e aggiornabile dei soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria del gas radon istituito nelle more del riconoscimento di idoneità di cui all'art. 155 comma 3 del D.Lgs.n.101/2020 e s.m.i." ed in conformità ai requisiti minimi individuati al punto 5 dell'allegato 2 del citato decreto che hanno aderito alla manifestazione d'interesse.

3. Di stabilire che l'elenco regionale avrà validità fino all'attuazione delle disposizioni normative in ordine al riconoscimento di idoneità di cui all' art. 155 comma 3 del D.Lgs.n.101/2020.

4. Di dare attuazione alla pubblicazione del presente avviso per la "manifestazione di interesse per l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria del gas radon istituito nelle more del riconoscimento di idoneità di cui all' art. 155 comma 3 del D.Lgs.n.101/2020 e s.m.i." sul portale internet istituzionale <http://www.concorsi.lombardia.it/>.

5. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.



Regione Lombardia

7. Di trasmettere il presente atto all'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. – Aria S.p.A., (protocollo@pec.ariaspa.it).

8. Di stabilire che il testo integrale del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi, nonché sul portale internet istituzionale <http://www.concorsi.lombardia.it/> .

Il Direttore Generale
GIOVANNI PAVESI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge